

DIREZIONE REGIONALE DEL LAGO DI ISEO
U.O. CONTRATTI, PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI

CONVENZIONE Inserita nella Raccolta Convenzioni e Contratti
tra la Regione Lombardia **4 AGO. 2002**
e il Consorzio dei laghi d'Iseo, **Endine e Moro** in data N. **4675/pec**
per l'affidamento dei servizi di navigazione di linea e assimilati

Art. 1 - (Finalità)	2	Art. 11 - (Assicurazioni ed eventi di forza maggiore)	6
Art. 2 - (Impegni del Consorzio)	2	Art. 12 - (Comitato tecnico)	6
Art. 3 - (Servizio di navigazione di linea)	2	Art. 13 - (Procedure di conferimento)	7
Art. 4 - (Manutenzioni e investimenti)	3	Art. 14 - (Vigilanza e penali)	7
Art. 5 - (Gare e affidamento a terzi)	3	Art. 15 - (Durata e obblighi alla scadenza)	8
Art. 6 - (Altre attività)	4	Art. 16 - (Validità e spese di stipulazione)	8
Art. 7 - (Impegni della Regione)	4	Allegato A	
Art. 8 - (Beni e risorse conferiti al Consorzio)	4	Allegato B	
Art. 9 - (Personale e Organizzazione)	5	Allegato C	
Art. 10 - (Tariffe e canoni)	6	Allegato D	

PREMESSO CHE:

- che al sensi della l.r. 102/75 la Regione Lombardia è titolare delle funzioni amministrative in materia di navigazione pubblica di linea sul lago d'Iseo;
- in data 21/12/1977 in applicazione della legge regionale 20/6/1975, n. 102, fu stipulata tra il Ministero dei Trasporti, Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, Garda e Como e la Regione Lombardia una convenzione per l'affidamento alla suddetta Gestione del servizio di navigazione di linea per il trasporto sul Lago d'Iseo;
- la Giunta Regionale della Lombardia, con proprio atto n. 37057 del 29/6/1998 ha deliberato di affidare dal 1/10/1998 alla Gestione Governativa Laghi Maggiore, Garda e Como, oltre al servizio già effettuato e di cui alla convenzione stipulata in data 21/12/1977, anche il servizio di navigazione di linea sul lago d'Iseo tra il Comune di Monteisola e la terraferma sulle tratte Sulzano - Peschiera Maraglio, con prolungamento fino a Sensole e Sale Marasino - Carzano con prolungamento a Siviano e viceversa, servizi questi fino al 30/9/1998 in concessione al Comune di Monteisola;
- in forza della DGR n. 37057/98 la Gestione Governativa della Navigazione Laghi ha esercitato il servizio;
- in data 8/6/2001 con nota n. 4311 ha richiesto alla Regione Lombardia di adeguare l'atto di convenzione stipulato in data 21/12/1977 per l'affidamento provvisorio alla Gestione medesima di alcuni servizi di navigazione sul lago d'Iseo all'attuale situazione tenendo conto dei servizi con Monte Isola, prima esercitata da altro concessionario e delle mutate esigenze economiche e tra tutte i costi del gasolio,
- in data 7 gennaio 2002, è stata sottoscritta la nuova convenzione avente ad oggetto tutti i servizi di linea presenti sul lago d'Iseo;

DATO ATTO CHE

- in data 10 maggio 2001 si è costituito il consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro a cui ad oggi hanno aderito 20 dei 22 comuni rivieraschi interessati;
- la legge regionale 12 gennaio 2002 n. 1 all'art. 24-bis disciplinando la navigazione pubblica di linea sui laghi prevede la promozione della costituzione di consorzi formati dagli enti locali delle diverse regioni sul rispettivi bacini lacuali d'intesa con le Regioni Piemonte e Veneto e con la Provincia autonoma di Trento ai quali conferire funzioni di gestione del servizio di linea quali la programmazione e l'individuazione dell'affidatario dei servizi;
- prevede, altresì, che la presente normativa si applichi anche al lago d'Iseo, con l'affidamento delle funzioni al Consorzio per la gestione associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro, a seguito di richiesta dello stesso;




- che in data 27.6.2002 il detto Consorzio ha avanzato formale richiesta per applicare l'art. 24 bis della legge regionale 22/98 come modificata dalla legge regionale 1/2002,
- che conseguentemente si è in presenza dei presupposti della norma di legge per conferire al Consorzio le funzioni in materia di TPL con unità di navigazione;

tra il sig. Maurizio Galli in nome della Regione Lombardia (CF 80050050154)

e Giuseppe Marco Tobias Faccononi in nome del Consorzio per la gestione associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro (CF 95127830164)

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - (Finalità)

1. Il presente atto convenzionale regola il processo di riorganizzazione del servizio di navigazione pubblica di linea sul lago d'Iseo a norma dell'art.24-bis della legge regionale 22/98 come modificato dalla legge regionale 12.01.2002 n.1.
2. La convenzione regola i rapporti tra Regione Lombardia e Consorzio per la gestione associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro, successivamente chiamato "Consorzio" conseguenti al conferimento di competenze e risorse in materia di navigazione pubblica di linea sul lago d'Iseo.

Art. 2 - (Impegni del Consorzio)

1. Dal momento della sottoscrizione della presente Convenzione il consorzio si impegna a:
 - a) garantire il corretto esercizio del servizio di navigazione di linea (art. 3);
 - b) curare il patrimonio e demanio affidati in base alla presente convenzione promuovendone il migliore e più proficuo utilizzo nel rispetto delle primarie finalità di uso per la navigazione di linea (art 4);
 - c) reinvestire nel miglioramento del servizio di linea gli eventuali utili di gestione risultanti dall'esercizio di altre attività utilizzando il patrimonio e il demanio conferiti in base alla presente convenzione;
 - d) rispettare le norme e le direttive della Regione Lombardia in materia di navigazione, trasporto pubblico locale e demanio lacuale.
2. Il Consorzio, entro 12 mesi dalla firma della presente convenzione, si impegna a predisporre, nell'ambito del Comitato tecnico di cui all'art.12, una proposta di riorganizzazione del servizio navigazione sul lago d'Iseo e un modello di gestione e di contabilità utile anche per i servizi di navigazione degli altri laghi lombardi.
3. Il Consorzio, entro 24 mesi dalla firma della presente convenzione, si impegna ad avviare le procedure per la messa a gara dei servizi di navigazione pubblica di linea (art. 5).

Art. 3 - (Servizio di navigazione di linea)

1. Il Consorzio, con le risorse trasferite dalla Regione deve garantire almeno la regolare effettuazione dei servizi di navigazione di linea al livello definito nell' *Allegato A*. Sino al 31 dicembre 2003 deve essere garantito almeno il livello dei servizi esistenti in base al programma di esercizio 2002.
2. Il Consorzio predispone un Programma d'esercizio annuale in cui sono definiti gli orari e le rotte del servizio di navigazione di linea. Tale programma entro il 30 settembre dell'anno precedente è trasmesso alla Regione per la verifica di competenza.
3. Il Programma d'esercizio annuale dovrà essere predisposto in base ad una programmazione triennale, tenendo presente i programmi dei servizi TPL delle Province di Bergamo e Brescia e le norme vigenti in materia di trasporto pubblico locale.



4. Devono altresì essere tenute presenti, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per i trasporti in concessione all'industria privata con particolare riguardo all'opportuno coordinamento con gli altri pubblici servizi di trasporto limitrofi od affluenti, nonché i servizi cumulativi o di corrispondenza dei trasporti in partenza e in arrivo agli scali lacuali destinati alle località servite da ferrovie.

5. Il Consorzio, su richiesta della Regione, o di propria iniziativa comunque previa approvazione della Regione, può apportare modifiche al Programma di esercizio, informando tempestivamente ed in modo appropriato l'utenza.

6. L'esecuzione dei servizi non può essere né interrotta né sospesa salvo cause di forza maggiore. In caso di sciopero il Consorzio deve garantire almeno i collegamenti con Monte Isola nel rispetto dell'accordo aziendale 29/02/2000 sulle fasce orarie.

7. Il Consorzio è tenuto a comunicare alla Regione, al più tardi entro le ventiquattro ore successive, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio comprese le eventuali corse aggiuntive e gli incidenti verificatisi. L'utenza deve essere informata tempestivamente ed in modo appropriato.

8. Per l'esercizio delle competenze di cui al presente articolo il Consorzio può costituire apposita società di capitali, controllata al cento per cento dal Consorzio stesso.

9. Il Consorzio si impegna:

- a) a predisporre apposita Carta dei servizi, come garanzia verso l'utenza;
- b) a supportare le iniziative per favorire l'intermodalità e l'integrazione tariffaria e al miglioramento continuo dei rapporti con l'utenza;
- c) all'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio;
- d) all'informazione capillare e preventiva sulle variazioni del Programma d'esercizio, degli orari e delle tariffe, sulle navi e sui pontili di approdo, tramite comunicati alla stampa locale, attraverso il sito Internet della Regione e/o del Consorzio.

Art. 4 - (Manutenzioni e investimenti)

1. In coerenza con gli strumenti di programmazione in materia di trasporti e di navigazione, il Consorzio si impegna al miglioramento delle infrastrutture dedicate al servizio di linea, a riqualificare il parco navi, a mantenere le condizioni per garantire una buona navigabilità.

2. Il Consorzio nello specifico si impegna a provvedere :

- a) alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture e degli impianti propri, in dotazione o in uso esclusivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- b) alla manutenzione ordinaria e straordinaria del parco navi, in modo da garantire caratteristiche di sicurezza, pulizia, efficacia ed efficienza operativa, nonché alle revisioni periodiche prescritte dalla vigente normativa.

3. Il Consorzio si impegna altresì a dare attuazione al Programma degli interventi per il miglioramento del livello tecnico ambientale del servizio di navigazione pubblica sul lago d'Iseo, approvato dalla Regione Lombardia con DGR n.2051 del 13/11/2000 , in base alla legge 194/98 e a predisporre le eventuali variazioni o integrazioni.

4. Il Consorzio, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, può costituire specifiche società di capitali.

Art. 5 - (Gare e affidamento a terzi)

1. Il Consorzio, in collaborazione con la Regione Lombardia, s'impegna a predisporre tutti gli atti necessari per avviare le procedure per la messa a gara dei servizi di navigazione pubblica di linea. Nell'ambito dell'attività istruttoria dovrà rispettare le norme vigenti in materia di trasporto



pubblico locale e le direttive specifiche della Regione.

2. Qualora, entro 24 mesi dall'affidamento delle competenze di cui sopra, il Consorzio non abbia provveduto alla pubblicazione del bando relativo alla procedura concorsuale per l'aggiudicazione del servizio di navigazione pubblica di linea, la Giunta regionale procederà, in sostituzione, all'espletamento delle procedure di gara. Le risorse trasferite in base alla presente convenzione per l'espletamento della gara sono proporzionalmente ridotte in base ai compiti non svolti.

3. Al momento dell'affidamento del servizio a terzi gli impegni presi dal Consorzio con la presente convenzione dovranno essere trasposti nei contratti conseguenti tra il Consorzio e i nuovi gestori.

Art. 6 - (Altre attività)

1. Il Consorzio, in subordine alle attività di cui all'art. 3, ottimizza l'uso dei beni conferiti tramite l'effettuazione di:

- a) altri servizi di navigazione o di trasporto,
- b) servizi di interesse generale strumentali alla navigazione (dragaggio, segnalamento ecc:),
- c) servizi di gestione diretta dei porti lacuali,
- d) servizi accessori di altro genere su richiesta degli enti associati,
- e) servizi connessi ad altre funzioni delegate ai Comuni e alle province in materia di navigazione e demanio oltre che ulteriori funzioni definite negli statuti degli enti locali partecipanti.

2. Per l'espletamento delle attività di cui al presente articolo non possono essere utilizzate le risorse conferite dalla Regione come ripiano del deficit di esercizio del servizio di linea.

3. Il Consorzio, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, può costituire specifiche società di capitali.

Art. 7 - (Impegni della Regione)

1. La Regione Lombardia, sulla base di quanto specificato all'art. 8, si impegna a riconoscere al Consorzio le risorse e i beni necessari:

- a) a garantire un livello di servizio della navigazione di linea almeno al livello di servizi in essere durante il programma di esercizio 2002, disponendo la copertura del relativo deficit di bilancio;
- b) a permettere il livello di manutenzioni ordinarie e straordinarie del patrimonio e demanio funzionale alla navigazione di linea;
- c) a finanziare il Programma degli interventi per il miglioramento del livello tecnico ambientale del servizio di navigazione pubblica sul lago d'Iseo di cui alla DGR n.2051 del 13/11/2000.

2. Nei primi 24 mesi dalla firma della presente convenzione la Regione si impegna a riconoscere:

- a) risorse aggiuntive per perdite di esercizio eccezionali, causate dal maltempo persistente,
- b) risorse straordinarie, per lo studio del modello di gestione e di contabilità del servizio di navigazione di linea e la predisposizione ed effettuazione delle gare, pari alle spese concordate in sede di Comitato tecnico e successivamente documentate,
- c) un'assistenza tecnica e giuridica con proprio personale al fine di semplificare il processo di trasferimento e di accelerare il processo di riorganizzazione dei servizi di navigazione di linea.

Art. 8 - (Beni e risorse conferiti al Consorzio)

1. La Regione Lombardia conferisce al Consorzio il diritto d'uso per trenta anni dei beni demaniali strumentali all'esercizio della navigazione di linea, descritti nell' *Allegato B*. I beni di cui sopra dovranno essere riconsegnati alla Regione in regolare stato di manutenzione, al termine dell'efficacia della presente convenzione.




2. La Regione Lombardia conferisce al Consorzio, per la durata della convenzione, la titolarità dei beni mobili (*Allegato B*). I beni di cui sopra dovranno essere riconsegnati alla Regione in regolare stato di manutenzione al termine della efficacia della presente convenzione.
3. Il patrimonio ed il demanio conferiti potranno essere dati in uso agli enti o società costituiti dal Consorzio per le finalità ammesse dalla presente convenzione, previa comunicazione alla Regione. Il Consorzio resta unico responsabile verso la Regione Lombardia del corretto uso e manutenzione di tali beni. Il demanio e il patrimonio conferiti possono essere usati e/o concessi per fini diversi dal servizio di navigazione di linea purché gli usi stessi non vadano a detrimento dell'uso principale.
4. Sulle unità di navigazione, sui pontili e sugli altri immobili conferiti, oltre ai simboli del Consorzio, dovrà essere riportato in modo visibile il simbolo della Regione Lombardia.
5. La Regione si impegna a trasferire annualmente al Consorzio, le risorse necessarie per garantire il Programma di esercizio. Le risorse vengono erogate ogni semestre entro i primi trenta giorni del semestre stesso. Queste risorse possono essere rideterminate in corso d'anno in conseguenza di variazioni della politica tariffaria regionale di settore e qualora esigenze di adeguamento del servizio rappresentate dalla Regione comportino una variazione annua in aumento o in diminuzione delle percorrenze/tratte superiore al limite del 5% annuo.
6. In caso di avanzo di esercizio i risparmi saranno accantonati in apposito fondo per coprire evenienze negative impreviste di anni successivi. Il 30 % di tali risparmi sarà disponibile liberamente per migliorare il servizio e per forme incentivanti al personale.
7. La Regione trasferirà al Consorzio, o a Società da questi indicate, ogni fondo giacente presso l'attuale gestione relativo agli accantonamenti per il Trattamento di Fine Rapporto del personale dipendente o altri fondi similari.
8. Le prestazioni, gli obiettivi, gli impegni e gli obblighi delle parti previsti nella Convenzione possono essere rinegoziati nei limiti massimi del 10% annuo delle risorse conferite, a seguito di norme regionali modificative del quadro del servizio di navigazione di linea, nonché in relazione alla disciplina dei sistemi tariffari e alla modificazione di atti di programmazione regionali o di competenza delle Province di Bergamo e Brescia.

Art. 9 - (Personale e Organizzazione)

1. Il personale di ruolo risultante da libro matricola e dai ruoli paga al 30 maggio 2002 (*Allegato C*) sarà inizialmente inserito negli organici del Consorzio, o di sua società controllata.
2. Al personale verrà mantenuto, come base, l'attuale trattamento normativo ed economico, come previsto dal contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri e dagli accordi aziendali. Ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 422/97 e successive modificazioni ed integrazioni, il Consorzio si impegna a rispettare le disposizioni legislative e dei contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale del personale impiegato nell'esercizio dei servizi di TPL.
3. Il personale a tempo determinato proseguirà il contratto in essere sino al suo termine naturale. Gli accordi aziendali vigenti (*Allegato D*) riguardanti il personale a tempo determinato devono essere rispettati.
4. Il personale di bordo dovrà essere abilitato alla navigazione e fornito dei prescritti titoli professionali in corrispondenza ai compiti svolti.
5. Tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti debbono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, speciale divisa sociale e apposito cartellino di riconoscimento.
6. Il Consorzio si dota di un Responsabile di esercizio in possesso dei necessari requisiti di



idoneità morale e professionale.

7. Il Consorzio deve inviare alla Regione, con cadenza semestrale, l'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi contributivi.

8. Al Consorzio o alle società datrici di lavoro è riconosciuto il diritto di modificare la struttura organizzativa e di intervenire, in piena autonomia, nella gestione ordinaria e straordinaria del personale, nel rispetto delle norme e dei contratti collettivi vigenti.

Art. 10 - (Tariffe e canoni)

1. Il Consorzio, nell'ambito delle norme vigenti, definisce autonomamente le tariffe e i canoni di tutti i servizi svolti.

2. Le tariffe del trasporto pubblico di linea dovranno progressivamente essere assimilate a quelle vigenti per gli altri mezzi di trasporto pubblico locale in base alle direttive e norme di settore emanate dalla Regione.

3. Il Consorzio in particolare è tenuto ad adempiere agli obblighi derivanti dall'adozione da parte della Regione:

- a) di un sistema tariffario integrato;
- b) di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi.

Il Consorzio si impegna ad adottare le modalità operative necessarie al funzionamento di tali sistemi.

4. Il Consorzio determina autonomamente le tariffe per lo svolgimento dei servizi accessori e non collegati direttamente al trasporto pubblico di linea. Per lo svolgimento di tali servizi la Regione non trasferisce alcuna risorsa.

Art. 11 - (Assicurazioni ed eventi di forza maggiore)

1. Il Consorzio si impegna a stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente e le altre necessarie a garantire la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per i servizi di trasporto e per i rischi e le responsabilità conseguenti alle funzioni conferite con la presente convenzione.

2. In caso di eventi di forza maggiore quali calamità naturali eccezionali, terremoti, sommosse, o comunque altri fatti non prevedibili e non imputabili alle parti, che comportino la necessità di risorse straordinarie, la Regione valuterà caso per caso, su proposta del Comitato tecnico, la necessità di intervenire con proprie risorse e investimenti straordinari.

3. Nel caso degli eventi sopra menzionati, il Consorzio può temporaneamente interrompere o ridurre i servizi di navigazione, ovvero esercitarli con modalità sostitutive. Le riduzioni temporanee del servizio conseguenti a tali casi non comportano rideterminazione delle risorse assegnate.

Art. 12 - (Comitato tecnico)

1. Al fine di gestire proficuamente la presente Convenzione, le parti si impegnano a costituire, entro trenta giorni dalla sottoscrizione un "Comitato tecnico", di seguito denominato, per brevità, "Comitato", avente natura paritetica, al quale partecipano:

- a) due rappresentanti della Regione Lombardia, nominati dalla DG Infrastrutture e mobilità,
- b) due rappresentanti del Consorzio.

2. Il Comitato svolge attività di indirizzo e controllo in merito a:

- a) procedure di conferimento delle risorse e del personale
- b) strumenti di verifica e monitoraggio della convenzione
- c) sistema di contabilità analitica

- d) integrazione del piano di investimenti;
 - e) criteri per i capitolati di gara
 - f) Carta dei servizi e definizione degli standard di qualità
 - g) Integrazione tariffaria con le altre modalità di trasporto
 - h) modifica ed adeguamento del programma di esercizio;
 - i) proposte di modifica della Convenzione
 - j) ogni altra valutazione in ordine alla gestione ed all'esecuzione della Convenzione.
3. Alle sedute del Comitato relative alle verifiche sulla qualità del servizio e dei rapporti con l'utenza, possono essere invitati, con funzione consultiva, rappresentanti dei Comuni interessati al punto in discussione.
4. Il Comitato può avvalersi della collaborazione di esperti esterni. Tali esperti sono scelti di comune accordo e incaricati dal Consorzio.
5. La partecipazione ai lavori del Comitato non comporta riconoscimento di compensi o gettoni di presenza. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da personale del Consorzio.

Art. 13 - (Procedure di conferimento)

1. La Regione Lombardia conferirà le competenze di cui alla presente convenzione al Consorzio dal momento della sua sottoscrizione.
2. La Regione provvederà agli atti per l'inserimento del personale di ruolo e il trasferimento dei contratti in essere nei tempi e con le modalità concordate mantenendo esente il Consorzio, e/o la sua eventuale emanazione, da ogni danno e/o responsabilità riferibile o collegabile a fatti e/o addebiti antecedenti a tale data anche nel caso che l'evidenza del danno e/o responsabilità risultasse successivamente al passaggio delle funzioni.
3. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione, si procederà alla firma dei verbali di consegna dei beni mobili e del demanio. Il passaggio avverrà con apposito verbale controfirmato dalle parti firmatarie della presente convenzione e dalla Gestione Governativa laghi. Sarà compito del Consorzio curare gli atti conseguenti. Dal momento della firma di detto verbale avverrà anche il passaggio funzionale del personale al Consorzio. Entro il 1° gennaio 2003 si provvederà all'inserimento del personale negli organici del Consorzio o di sua società controllata.
4. La Gestione Governativa Laghi Maggiore, Garda e Como, che attualmente gestisce il servizio di navigazione, collaborerà per le procedure di consegna come previsto dalla convenzione in vigore tra Regione e Gestione stessa.
5. Il Consorzio, se lo riterrà opportuno, subentrerà alla convenzione in vigore tra Regione e Gestione governativa laghi sino alla scadenza naturale (*Allegato D*).

Art. 14 - (Vigilanza e penali)

1. La Regione Lombardia provvede ad effettuare i controlli sulla gestione del servizio di linea, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza. Il Consorzio è tenuto a consentire e ad agevolare il concreto espletamento dell'attività di vigilanza fornendo la necessaria collaborazione.
2. La Regione, a valere sulla successiva rata di contributo di esercizio, può comminare sanzioni pari al valore dei servizi di trasporto pubblico di linea non svolti. La contestazione viene avanzata al Consorzio entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto. Eventuali difformità di giudizio devono essere esaminate nel Comitato tecnico, entro altri trenta giorni. Sentito il parere di tale Comitato, entro dieci giorni gli uffici regionali competenti decidono con atto espresso se comminare la sanzione o rinunciare alla contestazione.
3. In caso interruzione del servizio, per un periodo superiore a tre giorni, senza giustificati



motivi di forza maggiore, la Convenzione decade automaticamente. La Regione attua le procedure necessarie per garantire, in ogni caso, l'erogazione del servizio, con rivalsa sul Consorzio per le spese sostenute.

4. In caso di gravi inadempienze derivanti da azioni od omissioni tali da compromettere il regolare esercizio del servizio di navigazione di linea la Regione Lombardia può sostituire il Consorzio nello svolgimento di attività necessarie al raggiungimento delle finalità della presente convenzione.

5. In caso di dissenso in merito alla gestione ed all'esecuzione della Convenzione, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto nell'ambito del Comitato tecnico.

6. Le controversie che dovessero sorgere tra le parti in merito alla gestione ed esecuzione della Convenzione saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Art. 15 - (Durata e obblighi alla scadenza)

1. La presente convenzione avrà decorrenza dalla data della sua firma e durata sino al 31 dicembre 2032.

2. Nei primi 24 mesi il Consorzio e la Regione possono recedere dalla presente convenzione con semplice preavviso di tre mesi ove si evidenziassero problemi irrisolvibili in sede di Comitato tecnico e tali da pregiudicare il buon funzionamento del servizio di linea o il raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione.

3. Il Consorzio si impegna a presentare alla Regione, almeno 12 mesi prima della scadenza della Convenzione :

- a) l'elenco dei beni immobili e mobili strumentali funzionali all'esercizio da restituire alla Regione con l'indicazione del titolo, delle modalità di trasferimento e del relativo valore;
- b) l'elenco del personale dipendente del Consorzio o da società gerenti collegate al servizio di navigazione, suddiviso per qualifica e costo complessivo;
- c) i dati relativi alle convenzioni in essere con altri Enti o Imprese per i servizi di tpl e ai contratti di finanziamento e di somministrazione di beni e servizi con l'indicazione degli oneri gravanti.

4. Il Consorzio rimane responsabile verso la Regione, anche nel caso di conferimento in uso a società controllate, collegate o affidatarie in seguito a gara dei beni conferiti con la presente convenzione.

Art. 16 - (Validità e spese di stipulazione)

1. Le spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione saranno a carico della Regione.


2. La presente convenzione, dopo l'approvazione da parte della Giunta Regionale, sarà valida non appena sottoscritta dai rappresentanti del Consorzio e della Regione.

3. Per quanto non espressamente disciplinato nella Convenzione, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.

Per il Consorzio

Il Presidente


Ing. Tobias Faccanoni



Per la Regione Lombardia

Il Dirigente

dott. Maurizio Galli




7 OTT. 2007

POSTILLA

Le parti concordano che le date di effettivo passaggio delle competenze previsto dalle varie parti della presente convenzione avverrà tramite decisioni prese in sede di Comitato tecnico previsto dall'art. 12.


I fondi previsti dall'art. 8 comma 5 saranno trasferiti al Consorzio per la Gestione associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro a far data dal 1° settembre 2002.

Sarà dunque compito del Consorzio provvedere a riversare alla Gestione Navigazione lago d'Iseo le quote previste dalla convenzione in atto tra la Regione e la Gestione Governativa per la Navigazione dei laghi Maggiore, Garda e Como.

Per il Consorzio
Il Presidente
Ing. Tobias Faccanoni



Per la Regione Lombardia
Il Dirigente
dott. Maurizio Galli



MILANO 16,7,2002

dal